

ATTO N. DD 3051

DEL 20/06/2022

Rep. di struttura DD-TA2 N. 419

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA

OGGETTO: L.R. 23/2016 E SMI – COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE CAVA SEA LOTTO 15.
COMUNE: LUSERNA SAN GIOVANNI
PROPONENTE: CAVE BUNET DI BRICCO ROBERTO SAS
AUTORIZZAZIONE EX L.R. 23/2016 E S.M.I.

Premesso che:

- In data 20/07/2021 il Sig. Roberto Bricco, nato a Luserna san Giovanni (TO) il 09/07/1970, in qualità di legale rappresentante della Ditta Cave Bunet di Bricco Roberto sas - con sede legale in Luserna san Giovanni (TO), Strada dei Malanot n. 47, Codice Fiscale e/o Partita IVA 08731590017 - ha depositato presso la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n.40/1998 e smi, copia degli elaborati e contestuale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto “*coltivazione e recupero ambientale cava SEA lotto 15, Foglio 24 mappali 168p, 166p, Foglio 23 mappali 725p e 726*” , in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2 della l.r. 40/98.
- Contestualmente, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 23/2016 e smi, di competenza della Città metropolitana.
- Si tratta di un progetto proposto per ottenere la compatibilità ambientale per la durata di 15 anni, di cui 5 anni richiesti per autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ex L.R. 23/2016; il progetto proposto consiste nella ripresa di una vecchia cava ormai inattiva per estrazione di Pietra di Luserna.
- Il lotto interessato dalla cava è pari a 13.078 mq, l'ampliamento previsto pari a 2.937 mq e l'area relativa alla nuova pista di accesso al nuovo lotto è pari a 7.237 mq.
- Il progetto di coltivazione è suddiviso in 3 quinquenni, a loro volta composti da sette fasi successive, e la cubatura complessiva estratta sarà pari a circa 130.596 mc di materiale.
- Per ogni quinquennio è stato quantificato il totale di materiale estratto, suddiviso in materiale di copertura, materiale di scarto e materiale utile. La produzione media annua di materiale utile prevista ammonta a circa 2.770 mc, per il primo quinquennio, circa 4.155 mc per il secondo quinquennio e 5.371 mc per il terzo quinquennio.
- Per quanto riguarda il materiale di scarto, si prevede circa l'80 % di blocchi da scogliera che trovano un collocamento sul mercato delle sistemazioni idrauliche e idrogeologiche.
- L'area risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., e a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del D.lgs. 42/2004.
- Ai sensi dell'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la procedura interdisciplinare di VIA ha compreso e coordinato il rilascio dei seguenti titoli abilitativi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'opera:

Autorizzazione paesaggistica ex Dlgs 42/2004, Autorizzazione ex LR 45/89 (terreni sottoposti a vincolo idrogeologico), Verifica di VAS e Variante urbanistica ex art. 8 LR 23/2016 e L.R. 56/1977.

- Con nota prot. n. 79658 del 27/07/2021 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi, a verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.
- In data 08/09/2021, con pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato dato avvio all'istruttoria interdisciplinare di VIA e indetto la I^a seduta di Conferenza dei Servizi istruttoria.
- In data 21/09/2021 si è tenuto il sopralluogo istruttorio sul sito di cava.
- In data 05/10/2021 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria.
- Con nota n.117611 del 04/11/2021 sulla base degli sviluppi della summenzionata riunione della Conferenza dei Servizi e dei pareri pervenuti, ai sensi delle L.L.R.R. 40/98 e 23/2016 s.m.i., sono state richieste al proponente, le integrazioni progettuali necessarie al prosieguo dell'istruttoria.
- Il procedimento è stato pertanto sospeso sino al 01/02/2022, data in cui è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta.
- In data 23/02/2022 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria. Dalla Conferenza non sono emersi elementi ostativi al rilascio del Giudizio positivo di Compatibilità ambientale.
- L'area oggetto di ampliamento è indicata sul P.R.G.C. di Luserna San Giovanni come *area agricola*; pertanto ai fini della realizzazione del progetto è stato necessario provvedere alla variante al PRGC ai sensi dell'art.8 della L.R. 23/2016 e art.10 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017 n. 11/R.
- L'Unione Montana Pinerolese con Determinazione del Responsabile dell'Area Territorio, Cultura e Turismo n. 45 del 02.05.2022, esaminati i pareri dei soggetti competenti ambientali pervenuti (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest), ha escluso la proposta di Variante Urbanistica dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica.
- Il Comune di Luserna San Giovanni con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 11/05/2022 ha espresso parere favorevole alla proposta di Variante Urbanistica ai sensi dell'art. 8 della L.R. 23/2016 s.m.i. e dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R.
- In data 12/04/2022 è pervenuta l' Autorizzazione Paesaggistica Comunale n. 2/2022 del 12/04/2022 del Comune di Luserna San Giovanni ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- Con nota n. 72878 del 31/05/2022 è stato comunicato alla Ditta l'importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell' art. 33 della L.R. 23/2016 e s.m.i., a beneficio della Città Metropolitana di Torino.
- In data 17/06/2022 (prot. C.M. n. 81456 del 17/06/2022) è pervenuta da parte della Ditta Cave Bunet di Bricco Roberto sas polizza fideiussoria emessa dalla UNIPOL SAI n. 187155917 del 10/06/2022 contraente Ditta Cave Bunet di Bricco Roberto sas a beneficio della Città Metropolitana di Torino, con durata a partire dal 10/06/2022 sino al 12/04/2030 e importo della garanzia pari a Euro79.500, così come indicato nella nota suddetta.
- La Città Metropolitana ha provveduto a:
 - 1.richiedere alla Banca Dati Nazionale Antimafia la comunicazione antimafia con richiesta del 15/06/2022 per la quale si è tuttora in attesa di riscontro.
 - 2.richiedere con nota n.80233 del 15/06/2022 la verifica presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino del certificato del Casellario giudiziale relativo agli amministratori della Ditta in esame, per la quale si è tuttora in attesa di riscontro.
 - 3.richiedere con nota n.80230 del 15/06/2022 la verifica presso la Procura della Repubblica del Tribunale di

Torino del certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla Ditta in oggetto, per la quale si è tuttora in attesa di riscontro.

4.verificare in data 15/06/2022 la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);

5.verificare che la Ditta in esame risulti in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui alla L.R. 23/2016 e s.m.i.

6.valutare la capacità tecnico economica della Ditta secondo i criteri del Regolamento regionale del 02/10/2017 n. 11/R;

Premesso inoltre che:

Sul progetto in oggetto sono pervenuti, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, i seguenti pareri, note e autorizzazioni:

- *Parere unico regionale (prot. C.M. n. 35265 del 11/03/2022) del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, allegato alla presente determinazione a far parte integrante e sostanziale del presente atto.*
- *Autorizzazione Paesaggistica Comunale n. 2/2022 del 12/04/2022 del Comune di Luserna San Giovanni ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., allegata alla presente determinazione a far parte integrante e sostanziale del presente atto.*
- *Parere favorevole della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana n.6871 del 08/04/2022.*
- *Determinazione n. 45 del 02.05.2022, dell'Unione Montana del Pinerolese di esclusione della Variante al PRGC dalla fase di V.A.S.*
- *Deliberazione del Consiglio Comunale di Luserna San Giovanni n. 26 del 11/05/2022 di espressione parere favorevole alla proposta di Variante Urbanistica ai sensi dell'art. 8 della L.R. 23/2016 s.m.i. e dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R*
- *Relazione tecnica dell'ARPA trasmessa con nota CM n. 33832 del 08/03/22.*
- *Parere favorevole con prescrizioni del Gruppo di lavoro Riqualficazioni e Compensazioni ambientali della Città metropolitana, espresso in Conferenza dei Servizi.*

Considerato che:

- Nell'ambito dell'istruttoria per il progetto in esame sono state richieste integrazioni alla documentazione; tali integrazioni sono state giudicate esaustive dagli Enti interessati per quanto di competenza;
- Dalla Conferenza dei Servizi dell'istruttoria interdisciplinare della fase di valutazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006, non sono emersi elementi ostativi al rilascio del Giudizio positivo di Compatibilità ambientale;
- Da parte della Ditta Cave Bunet di Bricco Roberto sas è stata presentata la garanzia fideiussoria citata ai punti precedenti; le condizioni contrattuali della stessa sono state esaminate e sono risultate idonee a garantire gli obblighi di recupero ambientale ai sensi dell'art. 33 della L.R. 23/2016 e s.m.i.;
- L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, in virtù del disposto dell'art. 19 commi 3 e 4 della L.R. 23/2016 e s.m.i., può essere rilasciata nei termini della validità dell'autorizzazione paesaggistica, cioè fino al 12/04/2027; alla scadenza potrà essere rinnovata secondo i disposti della legge regionale citata.
- Il progetto esaminato è risultato conforme ai dettami della L.R. 23/2016 e pertanto sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni riportate nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Ritenuto che: La presente autorizzazione possa essere rilasciata ai sensi della L.R. 23/16, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A, nel Parere unico regionale (prot. C.M. n. 35265 del 11/03/2022) del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte e nell'Autorizzazione Paesaggistica Comunale n. 2/2022 del 12/04/2022 del Comune di Luserna San Giovanni ai sensi del D.Lgs.

42/2004 e s.m.i, costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visti:

- I verbali delle Conferenze dei Servizi, i pareri ed autorizzazioni dei soggetti interessati;
- La L.R. 40/98 e s.m.i "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- La L.R. n. 23/2016 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave";
- La Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo: **di autorizzare**, ai sensi della L.R. n. 23/2016 e s.m.i., il progetto di "coltivazione e recupero ambientale cava SEA lotto 15 nel Comune di Luserna San Giovanni", così come richiesto dalla Ditta Cave Bunet di Bricco Roberto sas, **sino al 12/04/2027**, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato "A", nel Parere unico regionale (prot. C.M. n. 35265 del 11/03/2022) del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte e nell'Autorizzazione Paesaggistica Comunale n. 2/2022 del 12/04/2022 del Comune di Luserna San Giovanni ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., allegati alla presente determinazione a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si avverte che:

1. la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in argomento e non sostituiti dalla medesima;
2. la presente autorizzazione deve essere sempre conservata presso il sito in oggetto, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentata a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione comportano l'applicazione di sanzioni previste dall'art. 37 della L.R. n. 23/16.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro sessanta giorni dal ricevimento, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 20/06/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO "A"

L.R. 23/2016 E SMI – COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE CAVA SEA LOTTO 15.

COMUNE: LUSERNA SAN GIOVANNI

PROPONENTE: CAVE BUNET DI BRICCO ROBERTO SAS

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE E IL RECUPERO AMBIENTALE

Elenco elaborati definitivi validi (19/07/2021):

Tav1 – Planimetria inquadramento su basi IGM e BDTRE

Tav2 – Planimetria catastale

Tav3 – Planimetria stato attuale

Tav4 – Planimetria stato attuale e nuove piste di accesso

Tav5 – Planimetria fondo scavo 1° fase (primo quinquennio)

Tav6 – Planimetria fondo scavo 2° fase (primo quinquennio)

Tav7 – Planimetria fondo scavo 3° fase (primo quinquennio)

Tav8 – Planimetria fondo scavo 4° fase (secondo quinquennio)

Tav9 – Planimetria fondo scavo 5° fase (secondo quinquennio)

Tav10 – Planimetria fondo scavo 6° fase (terzo quinquennio)

Tav11 – Planimetria fondo scavo 7° fase (terzo quinquennio)

Tav12A – Sezioni di progetto da 1 a 6

Tav12B – Sezioni di progetto 7 e 8

Tav13 – Sezioni piste di accesso

Tav14 – Sezioni raccordo e particolari costruttivi

Tav15 – Carta di inquadramento geomorfologico e quadro del dissesto

Tav16 – Carta geologico – morfologica

Tav17 – Sezioni geologiche

Tav18 – Carta dell'uso del suolo

Tav19 – Carta delle unità ecosistemiche

Tav20 – Planimetria di recupero ambientale al 5° anno in caso di non proseguimento della coltivazione

Tav21 – Planimetria di recupero ambientale al 10° anno in caso di non proseguimento della coltivazione

Tav22 – Planimetria di recupero ambientale al 15° anno

Tav23a – Sezioni Recupero Ambientale al 5° anno in caso di non proseguimento della coltivazione

Tav24a – Sezioni di recupero Ambientale al 10° anno in caso di non proseguimento della coltivazione

Tav25a – Sezioni di Recupero Ambientale al 15° anno

Tav26 – Matrici degli impatti

ALL. A – Relazione descrittiva e tecnica

ALL. B – Piano di gestione dei rifiuti di estrazione – D.lgs 30/05/2008 n. 117

ALL.C – Relazione paesaggistica

ALL. D – Sintesi in linguaggio non tecnico

ALL. E – Allegati amministrativi

ALL. F – Proposta di variante urbanistica

Integrazioni (01/02/2022)

ALL. F – Relazione descrittiva e tecnica integrativa

Prescrizioni generali

3. Il Titolare dell'autorizzazione deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
4. L'area di cava sia recintata, ove possibile, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
5. Durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
6. Tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
7. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
8. Durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;

Prescrizioni per la coltivazione

9. Il Giudizio di Compatibilità Ambientale è espresso sul progetto di durata 15 anni suddiviso in 7 fasi. Tuttavia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, in virtù del disposto dell'art. 19 commi 3 e 4 della L.R. 23/2016 e s.m.i., può essere rilasciata nei termini della validità dell'autorizzazione paesaggistica, cioè fino al 12/04/2027; alla scadenza potrà essere rinnovata secondo i disposti della legge regionale citata.
10. L'esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale è autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Luserna San Giovanni e richiesti dalla Ditta istante;
11. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nella presente Relazione; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;
12. Nessun lavoro di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;
13. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi previste in progetto;
14. La volumetria totale estratta nelle 7 fasi non superi i **130.596 m³**;

15. Nelle operazioni di ripristino/manutenzioni delle piste di servizio della cava, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il rotolamento del materiale a valle e situazioni di destabilizzazione del versante;
16. La strada di accesso al sito di cava sia mantenuta in buone condizioni di percorribilità e di fruibilità per tutta la durata dell'intervento estrattivo, a cura e spese della Società Istante e delle altre Società Estrattive che la utilizzano attualmente e che la dovessero utilizzare in futuro, che dovrà/dovranno provvedere tempestivamente alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in conseguenza dell'utilizzo della strada medesima.
17. In fase di coltivazione il materiale abbattuto dovrà essere trasportato con mezzi meccanici, è vietata quindi ogni operazione di gettito dai gradoni superiori al piazzale sottostante;
18. Per quanto riguarda l'eventuale uso di esplosivo, le volate dovranno avvenire non prima delle ore 9:30 e non oltre le ore 17:00 (ovvero le ore 18:00 con ora legale);
19. L'abbattimento con esplosivo sia attuato in modo da ottenere superfici regolari ed a mantenere la stabilità del versante secondo i disposti del D.M. 11/03/1988 e/o D.M. 14/01/2008. Il brillamento delle mine dovrà essere preceduto da idoneo segnale acustico;
20. Si invita inoltre a valutare l'utilità di predisporre, se non già presenti, idonei sistemi di segnalazione che annuncino agli abitanti le imminenti volate, nonché la possibilità, laddove tecnicamente possibile, di ricorrere a tecniche estrattive a basso impatto ambientale avvalendosi di qualsiasi accorgimento in grado di ridurre al minimo l'entità delle emissioni sonore indotte;
21. Si ritiene opportuno segnalare alla ditta la necessità di operare in modo da rendere commerciabile la maggior quantità possibile di materiale estratto e conseguentemente limitare la quantità di sfridi da stoccare definitivamente;
22. Si provveda ai disaggi periodici del fronte di cava ai sensi del D.P.R. n.128/1959; qualora i disaggi non garantiscano la sicurezza del fronte la ditta è tenuta a segnalare le condizioni di instabilità all'organo di Polizia Mineraria. Qualora i disaggi non risultino sufficienti, sia inoltre realizzata la messa in opera di reti di protezione, adeguatamente localizzate in funzione delle possibili aree di distacco;
23. Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;
24. I piazzali di cava, al termine della coltivazione, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
25. Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso e decantazione delle acque meteoriche mediante apposite (canalette di scolo, tubazioni e vasca di sedimentazione ecc...), secondo quanto indicato in progetto;
26. Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo attraverso costanti manutenzioni, sia durante le operazioni di coltivazione, sia a seguito del recupero ambientale. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati;
27. Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere incanalate all'interno di impluvi naturali, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale;
28. Lo stoccaggio del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - essere effettuato sulle aree individuate in progetto;
 - avvenire in cumuli dell'altezza prevista in progetto, delimitati da scarpate con inclinazione pari all'angolo di riposo dei materiali che li costituiscono;

- dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti.
 - sui cumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive e periodiche bagnature
 - Per il terreno vegetale accantonato e da rimettere in sito, deve essere previsto un cronoprogramma di scavo, riempimento e recupero, in cui il terreno rimanga stoccato per un periodo non superiore ai 2 anni; tale soluzione è giudicata migliore dal punto di vista agronomico e di conservazione dello stesso terreno;
29. La coltivazione del giacimento avvenga dall'alto verso il basso provvedendo, laddove è possibile, al contestuale recupero ambientale delle aree dismesse;
 30. In fase di coltivazione e recupero ambientale dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959;
 31. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;
 32. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
 33. Ai sensi del c. 5 bis dell'art.5 del D.Lgs. 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa e l'area di essiccazione dei fanghi di segregazione dovrà essere destinata esclusivamente a questa operazione;

Prescrizioni ex L.R. 45/89 e smi

34. La coltivazione dovrà essere condotta, dall'alto verso il basso, per ribassi successivi dei piazzali, secondo il cronoprogramma previsto dalle planimetrie di progetto (dalla n.5 alla n.11) e prevedendo gradoni con pedate in pioda, caratterizzati da alzate di altezza massima pari a 20 m circa e inclinate di 75°.
35. I fronti di coltivazione dovranno essere lasciati in condizioni di stabilità, prevedendo adeguate ispezioni degli stessi in seguito ad ogni ribasso, volte a verificare la presenza di eventuali porzioni instabili di cui dovrà essere previsto il disgreggio o la chiodatura a seconda della posizione e della dimensione volumetrica della massa instabile; particolare attenzione dovrà essere rivolta ad eventuali situazioni locali che possano determinare instabilità, nonché ai sistemi di discontinuità che risultano subparalleli rispetto ai fronti.
36. Le operazioni di scopertura e di rimozione di materiale sterile dovranno essere sempre condotte prima delle operazioni di abbattimento, configurando le scarpate di scavo secondo pendenze che ne garantiscano la stabilità e prevedendo gli interventi di stabilizzazione illustrati al capitolo 2.2 della "Relazione descrittiva e tecnica integrativa" datata gennaio 2022. Le operazioni di abbattimento dovranno essere sempre precedute da un'accurata ispezione dell'ammasso roccioso posto a tergo e dello stato di fratturazione dello stesso, ponendo particolare attenzione alla presenza di fratture con direzione parallela a quella del fronte che potrebbero risultare a franapoggio.
37. In considerazione dell'attuale grado di conoscenza dell'andamento in profondità delle strutture fragili che caratterizzano l'ammasso roccioso e della possibile presenza di particolari condizioni geostrutturali attualmente non visibili, dovrà essere previsto un periodico aggiornamento del rilievo geologico e geomeccanico del sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Nel caso in cui le risultanze di tali aggiornamenti portassero a definire caratteristiche geomeccaniche del giacimento differenti rispetto a quelle prese in conto in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità dei fronti ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche degli stessi, al fine di garantire le condizioni di stabilità richieste dalla normativa

vigente. In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'art.52 del dlgs 624/1996, dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti.

38. Oltre a quanto stabilito dall'art.52 del dlgs. 624/1996 dovrà essere previsto, nella relazione di aggiornamento annuale, un paragrafo dedicato alla descrizione delle condizioni di stabilità globale e, in generale, di erosione dei suoli (comprensiva dell'efficacia della funzionalità della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche), il tutto in relazione all'equilibrio idrogeologico dell'area di cava e dei suoi intorni; sulla base delle risultanze di tale relazione.
39. I muri in blocchi di cava previsti in corrispondenza della pista di accesso principale, dei raccordi di coltivazione e a sostegno della scarpata a tergo del ciglio dei fronti di coltivazione, dovranno avere le caratteristiche dimensionali verificate nella "Relazione descrittiva e tecnica integrativa" datata gennaio 2022; dovranno essere realizzati in blocchi di cava squadrati, di dimensioni sufficienti a garantire la stabilità dell'opera, posti in opera alternativamente di taglio e di punta in modo da ottenere un incastro ottimale tra gli stessi o resi solidali tra loro mediante barre in acciaio ad aderenza migliorata; il piano di fondazione dovrà essere posto in roccia, ad una profondità non inferiore a 0,5 m da p.c.; dovrà essere evitato o perlomeno limitato l'utilizzo di malte cementizie fra i vari blocchi, in modo da non ridurre in modo significativo la capacità drenante dell'opera che, in ogni caso, dovrà essere dotata di adeguate aperture per il drenaggio. A tergo dell'opera di sostegno dovrà essere predisposto uno strato con funzione drenante costituito da materiale ghiaioso ciottoloso con pezzatura progressivamente decrescente in funzione della distanza dall'intradosso dell'opera.
40. Il rimodellamento morfologico del piazzale di cava dovrà essere realizzato avendo cura di stendere il materiale di riporto, dal basso verso l'alto, per livelli successivi di spessore limitato, con successiva adeguata compattazione meccanica del materiale deposto in modo da formare un piano stabile e non cedevole nel tempo ed evitando la formazione di avvallamenti e contropendenze che possano causare la formazione di ristagni idrici. Il materiale da utilizzarsi per le operazioni di rimodellamento morfologico dovrà essere opportunamente controllato, in accordo con il direttore responsabile, ed eventualmente selezionato in modo da garantire il raggiungimento delle caratteristiche di permeabilità e geotecniche di progetto.
41. Lungo la pista di accesso al lotto di cava, al fine di diminuire i fenomeni erosivi della sede stradale e garantire il più possibile l'invarianza idraulica, oltre alla cunetta prevista in progetto, dovranno altresì essere previsti sciacqui trasversali in pietra o altro materiale adatto, con un intervallo medio di dieci metri nei tratti soggetti a maggior erosione da parte delle acque meteoriche, prevedendo possibilmente lo scarico in corrispondenza di impluvi naturali o tratti in roccia. Inoltre, qualora le scarpate di scavo risultino impostate all'interno dei depositi di copertura e presentino acclività che non ne garantiscano la stabilità nel lungo termine, dovranno essere previsti interventi di stabilizzazione analoghi a quelli individuati al capitolo 2.2 della "Relazione descrittiva e tecnica integrativa" datata gennaio 2022, per le scarpate di scavo a tergo dei fronti di coltivazione.
42. Non appena possibile, si dovrà procedere al rinverdimento delle aree oggetto di rimodellamento morfologico. Dovranno essere previsti periodici controlli per verificare lo stato di attecchimento e la necessità di eseguire lavori di manutenzione sulla copertura erbacea ed arbustiva (cure colturali), che dovranno in ogni caso essere garantiti per una durata di almeno 3 anni.
43. Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. Le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere convogliate, secondo quanto previsto negli elaborati di progetto, verso l'impluvio posto a sud della cava, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale.
44. In ogni caso, come indicazione generale relativa alla rete di raccolta e smaltimento delle acque, laddove l'inclinazione delle canalette dovesse essere superiore al 15%, si dovrà provvedere al loro

rivestimento. Inoltre, si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta la rete interna all'area autorizzata di cava. Sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie (quali le pulizie delle canalette) ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità.

45. Nessun materiale dovrà essere depositato nella rete di smaltimento delle acque o negli impluvi; dovrà altresì essere evitato lo scarico di materiale e la formazione di accumuli dei materiali di scarto della coltivazione lungo il versante.

Prescrizioni per recupero ambientale

46. La coltre di terreno vegetale sia accantonata in fase di scavo, e venga reimpiegato in fase di recupero ambientale. Il terreno vegetale dovrà essere rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico;
47. Dopo il rimodellamento di scarpate e piazzali con materiale di scarto di cava venga distribuito su tutte le superfici uno strato di terreno vegetale, eventualmente integrato con materiale ammendante organico;
48. Per il ripristino morfologico con sfridi di cava in progetto è necessario che la Ditta garantisca al termine della coltivazione l'approvvigionamento di detto materiale, senza il quale non possono essere realizzati gli interventi di recupero ambientale proposti;
49. A tutela dell'ornitofauna sarebbe opportuno evitare il taglio di vegetazione nel periodo riproduttivo degli uccelli, ovvero da marzo a giugno..
50. Il piazzale di cava e le scarpate vengano rimboschiti per mezzo dell'impianto di tutte le specie arboree ed arbustive previste nel progetto di recupero ambientale. La disposizione delle piante sul piazzale e sulle pedate dei gradoni dovrà essere irregolare e a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme.
51. Sia previsto un piano di sostituzione delle fallanze e di irrigazione di soccorso per almeno 3 anni dall'impianto.
52. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le fasi progettuali e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione su tutte le aree rese immediatamente disponibili;
53. Entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati tutti i residui lavori di recupero ambientale;
54. Al termine dei lavori di cui al punto precedente deve essere data apposita comunicazione alla Città Metropolitana;
55. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie **per tre anni** dalla scadenza dell'autorizzazione, cioè sino **al 12/04/2030**.
56. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, dovranno essere avviate le procedure per la revoca dell'autorizzazione e per l'escussione della cauzione ex art. 32 L.R. 23/16;
57. Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana corredata da una relazione che descriva e quantifichi in modo compiuto i lavori attuati, con puntuale riferimento al progetto e alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori e da una planimetria riportante sia la topografia aggiornata delle aree coinvolte sia la definizione e quantificazione delle superfici recuperate e la loro tipologia, nel caso di riqualificazioni diverse da quella agricola; gli allegati alla domanda (relazione, planimetrie e computi delle aree e delle opere realizzate) devono essere tecnicamente confrontabili alla documentazione del progetto approvato.

In merito alla conduzione dei lavori:

- il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato.
- siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 19 comma 16 L.R. n.23/16 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.
- in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

Adempimenti

- Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. 23/2016 è tenuto a:
 - effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Città Metropolitana di Torino ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo.
 - presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della L.R. 23/16. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
 - corrispondere, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla specifica deliberazione, l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto;
 - Si richiama che, in accordo con quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs 624/1996, è necessario l'aggiornamento annuale della relazione sulla stabilità dei fronti. Al termine della fase preliminare dovrà essere predisposta una specifica Relazione comprendente i risultati dei rilievi geostrukturali condotti e gli eventuali aggiornamenti al quadro progettuale.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Data ()*

Protocollo () (*)*

La data (*) e il protocollo (*) (*): segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Cl. 8.80.10.014.G0530T.503/2021C.16

Allegati: 2

Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

e, p.c. Alla Direzione Regionale A1800A
Settore A1819C - Geologico

Alla Direzione Regionale A1600A
Settore A1617A – Tecnico Piemonte Nord

Alla Direzione della Giunta regionale A1000A
GPG Gabinetto Presidenza Giunta

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27bis del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 12 della l.r. 40/1998, relativa al progetto: “Coltivazione e recupero ambientale cava SEA lotto 15, Foglio 24 mappali 168p, 166p, Foglio 23 mappali 725p e 726”. Comune: Luserna San Giovanni (TO). Proponente: Cave Bunet di Bricco Roberto Sas. Convocazione di conferenza dei servizi interna. Richiesta pareri conclusivi. Parere unico regionale.

Con riferimento al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione progettuale integrativa ed acquisiti i pareri dei Settori Geologico (prot. n. 1868 del 23/02/2022) e Tecnico Piemonte Nord (prot. 2349 del 08/03/2022) per le rispettive materie di competenza, si comunica quanto segue.

Per quanto attiene alla compatibilità degli interventi in relazione alla stabilità dei versanti ed al regime delle acque, viene espresso parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere del Settore Geologico, allegato alla presente, al quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

Per quanto attiene agli aspetti forestali e vegetazionali, viene espresso parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni riportate nel parere del Settore Tecnico Piemonte Nord, allegato alla presente, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

In conclusione, sulla base di quanto contenuto nelle note citate e delle informazioni contenute nella documentazione progettuale integrativa, questo Settore, per quanto di propria competenza, esprime **parere favorevole** agli interventi proposti, nel rigoroso rispetto di quanto prescritto nei pareri allegati, riservandosi, qualora necessario, d'impartire eventuali ulteriori prescrizioni in corso d'opera.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore
dott. Edoardo GUERRINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Referenti:

Arch. Patrizia Altomare
Tel. 011/432.2156
Mail: patrizia.altomare@regione.piemonte.it

Geol. Claudia Rostagno
Tel. 011/432.2599
Mail: claudia.rostagno@regione.piemonte.it



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)
Protocollo (*) (*) /A1819C
Classificazione (*) 13.160.70/VINCIDR20/667/2014C/A18000

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Regionale A19000
Competitività del Sistema Regionale
A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere
Spett.le Città Metropolitana di Torino
Direzione Risorse Idriche e tutela dell'atmosfera
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

Riferimento Prot. n.1468 del 14/02/2022 (Ns Prot. n. 6312 del 14/02/2022) DQ n. 68000/C

OGGETTO: lr 23/2016, lr 45/89 e Dlgs 42/2004: Istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 12 della l.r. 40/1998 e smi, relativa al progetto: "coltivazione e recupero ambientale cava SEA lotto 15". Comune: Luserna San Giovanni (TO). Proponente: Cave Bunet di Bricco Roberto sas. Prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 27 bis comma 7 D.Lgs. 152/2006 Contributo istruttorio di competenza ex l.r. 45/89.

Premessa

Il presente contributo è riferito alla documentazione progettuale integrativa datata gennaio 2022 che integra e modifica la documentazione progettuale datata giugno 2021, riferita al progetto di coltivazione della cava in oggetto; la documentazione relativa al procedimento in oggetto è consultabile sul sito web della Città Metropolitana di Torino alla seguente pagina web: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-progetti/valutazione-depositati> (codice VIA n. 340).

A seguito della ricezione delle integrazioni alla documentazione progettuale, con nota prot. n. 21003/2022 del 10/02/2022 (nostro Prot. n. 5896/2022 del 10/02/2022), la Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, ha convocato per il giorno 23/02/2022 la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 27 bis comma 7 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in modalità telematica.

Per la Conferenza dei Servizi istruttoria, il Settore scrivente aveva formulato una richiesta di integrazioni progettuali inviate al Settore Regionale "Polizia mineraria, cave e miniere" con nota prot. n. 45471 del 4/10/2021, che sono state incluse nella richiesta di integrazione unica effettuata dal Settore Regionale "Polizia mineraria, cave e miniere" con nota prot. n. 11157/2021 del 6/10/2021.

All'interno della procedura in oggetto il Settore scrivente fornisce il contributo geologico di competenza finalizzato all'emanazione del provvedimento finale ex L.R. 09/08/1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", sulla base di quanto precisato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31 agosto 2018 n. 3/AMB.

Come ricordato da suddetta Circolare, l'istruttoria tecnica condotta si riferisce, per quanto attiene agli aspetti geologici, unicamente alla "compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso e al regime delle acque superficiali e profonde" e non entra nel merito "della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008 per la pubblica e privata incolumità e riferiti all'opera stessa".



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

Analisi degli elaborati integrativi presentati

Dalla documentazione integrativa presentata risulta che è stata data risposta alla richiesta di integrazioni effettuata dal Settore scrivente, con nota nostro protocollo n. 45471 del 4/10/2021. In relazione a quanto riportato nella documentazione integrativa presentata si rileva che:

- Sono state effettuate nuove verifiche di stabilità complessiva dei fronti di scavo, conformi alla normativa vigente (*D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle NTC"* e *Circolare esplicativa 21 gennaio 2019 n.7/C.S.LL.PP.*), in corrispondenza del fronte F2 lungo la sezione di progetto 1-1, nella configurazione prevista al termine della VII fase di coltivazione, che è stata ritenuta la meglio rappresentativa dello stato finale dei luoghi, nonché la più critica per estensione, altezza e orientazione rispetto le famiglie di discontinuità. Nelle verifiche effettuate è stato utilizzato un criterio di rottura progressivo, considerando, a seconda dei casi, la resistenza al taglio sui giunti e dell'ammasso roccioso (verifiche di tipo "misto") e considerando superfici poligonali derivanti dall'involuppo dei piani di discontinuità corrispondenti a famiglie subparallele al fronte verificato (ks e k3); inoltre sono stati adottati valori di JRC adeguatamente ridotti ed un coefficiente di riduzione dell'accelerazione sismica massima attesa al sito pari all'unità per tenere conto del comportamento fragile dell'ammasso roccioso. Le verifiche condotte, sia in condizioni fondamentali che sismiche hanno fornito valori superiori ai valori minimi previsti dalla normativa vigente, portando ad ipotizzare una generale compatibilità dell'intervento in progetto con l'assetto geologico e geomeccanico dell'area in esame che dovrà comunque essere progressivamente aggiornato, mediante appositi rilievi geologici e geostrutturali in situ.
- E' stato precisato che il substrato roccioso si presenta via via in condizioni di maggiore affioramento spostandosi verso nord e, per contro, è possibile ipotizzabile la presenza di una più spessa coltre di depositi di copertura nel settore meridionale della cava, dove può raggiungere potenze stimabili di 2,0÷2,5 m. Sulla sezione geologica 1-1, considerata la più critica per spessore dei depositi di copertura, è stato modificato il profilo di progetto, riprofilando il tratto in depositi di copertura/cappellaccio. Su tale sezione e sulla "*planimetria fondo scavo seconda fase primo quinquennio - estratto - integrazioni*" allegata alla "*Relazione descrittiva e tecnica integrativa*" datata gennaio 2022, sono stati inoltre previsti interventi di stabilizzazione della scarpata di scavo, consistenti in: un muro in blocchi lapidei di altezza massima pari a 3 m fondato su roccia con alla base una cunetta alla francese ricavata nel primo blocco del muro che sforerà dalla sua sagoma verso la pedata del gradone; una geostuoia in aderenza al terreno e una rete metallica ancorata con dei fittoni, anch'essi metallici, resa solidale alla scarpata di scavo con dei cavi d'acciaio.
- Sono state effettuate nuove verifiche di stabilità, ai sensi del *D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle NTC"*, dei muri di sottoscarpa e controripa previsti in corrispondenza delle piste e dei raccordi, considerando un valore più cautelativo dell'angolo di attrito per i depositi di copertura (pari a 35° invece dei 40° utilizzati nelle precedenti verifiche) e senza considerare, nel caso dei muri di controripa, il carico distribuito al piede del muro in quanto favorevole alla stabilità. Tutte le verifiche effettuate sono risultate ampiamente verificate.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

Conclusioni

Visto il complesso della documentazione progettuale ed integrativa consultata, si esprime, per quanto di competenza, relativamente alla presenza del vincolo per scopi idrogeologici ex lr 45/89, parere favorevole in ordine all'istanza di coltivazione e recupero ambientale della cava SEA lotto 15 in Comune di Luserna San Giovanni (TO), presentata dalla Ditta Cave Bunet di Bricco Roberto sas, secondo quanto previsto dal progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- La coltivazione dovrà essere condotta, dall'alto verso il basso, per ribassi successivi dei piazzali, secondo il cronoprogramma previsto dalle planimetrie di progetto (dalla n.5 alla n.11) e prevedendo gradoni con pedate in pioda, caratterizzati da alzate di altezza massima pari a 20 m circa e inclinate di 75°.
- I fronti di coltivazione dovranno essere lasciati in condizioni di stabilità, prevedendo adeguate ispezioni degli stessi in seguito ad ogni ribasso, volte a verificare la presenza di eventuali porzioni instabili di cui dovrà essere previsto il disaggio o la chiodatura a seconda della posizione e della dimensione volumetrica della massa instabile; particolare attenzione dovrà essere rivolta ad eventuali situazioni locali che possano determinare instabilità, nonché ai sistemi di discontinuità che risultano subparalleli rispetto ai fronti.
- Le operazioni di scopertura e di rimozione di materiale sterile dovranno essere sempre condotte prima delle operazioni di abbattimento, configurando le scarpate di scavo secondo pendenze che ne garantiscano la stabilità e prevedendo gli interventi di stabilizzazione illustrati al capitolo 2.2 della "Relazione descrittiva e tecnica integrativa" datata gennaio 2022. Le operazioni di abbattimento dovranno essere sempre precedute da un'accurata ispezione dell'ammasso roccioso posto a tergo e dello stato di fratturazione dello stesso, ponendo particolare attenzione alla presenza di fratture con direzione parallela a quella del fronte che potrebbero risultare a franapoggio.
- In considerazione dell'attuale grado di conoscenza dell'andamento in profondità delle strutture fragili che caratterizzano l'ammasso roccioso e della possibile presenza di particolari condizioni geostrutturali attualmente non visibili, dovrà essere previsto un periodico aggiornamento del rilievo geologico e geomeccanico del sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Nel caso in cui le risultanze di tali aggiornamenti portassero a definire caratteristiche geomeccaniche del giacimento differenti rispetto a quelle prese in conto in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità dei fronti ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche degli stessi, al fine di garantire le condizioni di stabilità richieste dalla normativa vigente. In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'art.52 del dlgs 624/1996, dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti.
- Oltre a quanto stabilito dall'articolo 52 del dlgs. 624/1996 dovrà essere previsto, nella relazione di aggiornamento annuale, un paragrafo dedicato alla descrizione delle condizioni di stabilità globale e, in generale, di erosione dei suoli (comprensiva dell'efficacia della funzionalità della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche), il tutto in relazione all'equilibrio idrogeologico dell'area di cava e dei suoi intorno; sulla base delle risultanze di tale relazione, il Settore scrivente, si riserva di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne ravvisasse la necessità.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

- I muri in blocchi di cava previsti in corrispondenza della pista di accesso principale, dei raccordi di coltivazione e a sostegno della scarpata a tergo del ciglio dei fronti di coltivazione, dovranno avere le caratteristiche dimensionali verificate nella “*Relazione descrittiva e tecnica integrativa*” datata gennaio 2022; dovranno essere realizzati in blocchi di cava squadrati, di dimensioni sufficienti a garantire la stabilità dell’opera, posti in opera alternativamente di taglio e di punta in modo da ottenere un incastro ottimale tra gli stessi o resi solidali tra loro mediante barre in acciaio ad aderenza migliorata; il piano di fondazione dovrà essere posto in roccia, ad una profondità non inferiore a 0,5 m da p.c.; dovrà essere evitato o perlomeno limitato l’utilizzo di malte cementizie fra i vari blocchi, in modo da non ridurre in modo significativo la capacità drenante dell’opera che, in ogni caso, dovrà essere dotata di adeguate aperture per il drenaggio. A tergo dell’opera di sostegno dovrà essere predisposto uno strato con funzione drenante costituito da materiale ghiaioso ciottoloso con pezzatura progressivamente decrescente in funzione della distanza dall’intradosso dell’opera.
- Il rimodellamento morfologico del piazzale di cava dovrà essere realizzato avendo cura di stendere il materiale di riporto, dal basso verso l’alto, per livelli successivi di spessore limitato, con successiva adeguata compattazione meccanica del materiale deposto in modo da formare un piano stabile e non cedevole nel tempo ed evitando la formazione di avvallamenti e contropendenze che possano causare la formazione di ristagni idrici. Il materiale da utilizzarsi per le operazioni di rimodellamento morfologico dovrà essere opportunamente controllato, in accordo con il direttore responsabile, ed eventualmente selezionato in modo da garantire il raggiungimento delle caratteristiche di permeabilità e geotecniche di progetto.
- Lungo la pista di accesso al lotto di cava, al fine di diminuire i fenomeni erosivi della sede stradale e garantire il più possibile l’invarianza idraulica, oltre alla cunetta prevista in progetto, dovranno altresì essere previsti sciacqui trasversali in pietra o altro materiale adatto, con un intervallo medio di dieci metri nei tratti soggetti a maggior erosione da parte delle acque meteoriche, prevedendo possibilmente lo scarico in corrispondenza di impluvi naturali o tratti in roccia. Inoltre, qualora le scarpate di scavo risultino impostate all’interno dei depositi di copertura e presentino acclività che non ne garantiscano la stabilità nel lungo termine, dovranno essere previsti interventi di stabilizzazione analoghi a quelli individuati al capitolo 2.2 della “*Relazione descrittiva e tecnica integrativa*” datata gennaio 2022, per le scarpate di scavo a tergo dei fronti di coltivazione.
- Non appena possibile, si dovrà procedere al rinverdimento delle aree oggetto di rimodellamento morfologico. Dovranno essere previsti periodici controlli per verificare lo stato di attecchimento e la necessità di eseguire lavori di manutenzione sulla copertura erbacea ed arbustiva (cure colturali), che dovranno in ogni caso essere garantiti per una durata di almeno 3 anni.
- Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l’efficacia e l’efficienza. Le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere convogliate, secondo quanto previsto negli elaborati di progetto, verso l’impluvio posto a sud della cava, in modo da evitare l’insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all’equilibrio idrogeologico locale.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

- In ogni caso, come indicazione generale relativa alla rete di raccolta e smaltimento delle acque, laddove l'inclinazione delle canalette dovesse essere superiore al 15%, si dovrà provvedere al loro rivestimento. Inoltre, si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta la rete interna all'area autorizzata di cava. Sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie (quali le pulizie delle canalette) ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità.
- Nessun materiale dovrà essere depositato nella rete di smaltimento delle acque o negli impluvi; dovrà altresì essere evitato lo scarico di materiale e la formazione di accumuli dei materiali di scarto della coltivazione lungo il versante.

Il Funzionario Referente
Ing. Geol. Mario Previale
Tel. 011 432 5268
Cel. 335 1289599
e-mail: mario.previale@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*

Dott.ssa Paola Magosso
sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

elena.filamauro@regione.piemonte.it

tecnico.piemontenord@cert.regionepiemonte.it

Data

Prot. n°

(*)/A1813B

Class: 13.999/24/2/2022

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Allegati: Parere forestale

Alla Direzione competitività del sistema regionale

Settore polizia mineraria, cave e miniere

Sede

e p.c.

Città Metropolitana di Torino

Direzione Risorse Idriche e tutela dell'atmosfera

Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

Sede

OGGETTO VAL 340/2021 Conferenza di Servizi indetta dalla Città Metropolitana di Torino inerente il progetto di coltivazione e studio di impatto ambientale della cava di gneiss denominata SEA Lotto XV in comune di Luserna San Giovanni Località Bric del Viso
Proponente: società Cave Bunet s.a.s. (P. IVA 08731590017)
art. 2, comma 4, e art. 6, comma 5 L.r. n° 45/1989 "Vincolo per scopi idrogeologici"
art. 10, com. 12 L.r. n° 23/2016 - Parere in merito agli aspetti forestali e vegetazionali

In relazione alla nota prot. n° 1468/DA1906A in data 14/02/2022, pervenuta in pari data protocollo in ingresso 17687/DA1617A, con la quale si richiede di esprimere le valutazioni di competenza, secondo quanto previsto dalla L.r. n° 23/2016, in merito agli aspetti legati alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava denominata SEA Lotto XV in comune di Luserna San Giovanni, località Bric del Viso, in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici secondo quanto disposto dal R.D.L. n° 3267/1923, presentata dalla società Cave Bunet s.a.s. (P. IVA 08731590017) con sede in Strada dei Malanot, 47 in comune di Luserna San Giovanni (To), per quanto concerne gli aspetti forestali e vegetazionali si osserva che nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale.

Pertanto si ritiene che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati esaminati.



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Tecnico Piemonte Nord

elena.filamauro@regione.piemonte.it

tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

Si precisa che:

- il presente parere, allegato alla presente, concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione degli interventi in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.
- nessuna variazione agli interventi di escavazione che verranno realizzati potrà essere introdotta senza preventiva autorizzazione secondo quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989
- la durata della autorizzazione per la realizzazione degli interventi per quanto concerne gli aspetti idrogeologici e di compatibilità con l'assetto del territorio inerenti il R.D.L. n° 3267/1923 e la L.r. n° 45/1989 è limitata al periodo di validità della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo del versamento del deposito cauzionale previsto dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989;
- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento previsti al comma 4, lettera d) dell'art. 9 della L.r. n° 45/1989
- l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco su una superficie complessivamente inferiore a 8.085 m², pertanto risulta necessario provvedere alla compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;
- prima dell'inizio delle attività di coltivazione dovrà essere presentata la Autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio prevista al paragrafo 2 dell'Allegato 1 della D.G.R. 26 marzo 2021 n° 4-3018;

Cordiali saluti

**Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Elena Fila Mauro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.

referente:
Dott. Gabriele Peterlin 335.442481
gabriele.peterlin@regione.piemonte.it

PTRGRL62P10L7 Firmato digitalmente da
50H/PETERLIN/ PTRGRL62P10L750H/
GABRIELE PETERLIN/GABRIELE
Data: 2022.03.07 11:03:58
+01'00'



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

VAL 340 Progetto di coltivazione e studio di impatto ambientale della cava di gneiss denominata SEA Lotto XV in comune di Luserna San Giovanni Località Bric del Viso

Proponente: società Cave Bunet s.a.s. (P. IVA 08731590017)

L.r. n° 45/1989 "Vincolo per scopi idrogeologici" - art. 10, com. 12, L.r. n° 23/2016

Parere in merito agli aspetti forestali e vegetazionali

Il sottoscritto Peterlin Dott. For. Gabriele, funzionario della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, Settore tecnico Piemonte Nord, incaricato dal Responsabile del Settore, Dott.sa For. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica per il rilascio del parere forestale previsto dal comma 12 dell'art. 10 della L.r. n° 23/2016, secondo quanto disciplinato dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 6, comma 5, della L.r. n° 45/1989 inerente la proposta di richiesta di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. n° 3267/1923;

Visti

- il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli articoli n° 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Legge regionale n° 23 del 17 novembre 2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7."

Viste:

- la nota prot. n° 9351/TA0-O4 in data 08/09/2021 del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, Valutazioni ambientali – Nucleo VAS e VIA, della Città Metropolitana di Torino, pervenuta in data 08/09/2021 protocollo in arrivo n° 41725/DA1913B con la quale si comunica l'avvio del procedimento e viene indetta una Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di gneiss lamellare (pietra di Luserna) denominata SEA Lotto XV in comune di Luserna San Giovanni, località Brich del Viso presentato dal sig. Bricco Roberto (C.F. BRCCRRT70L09E758X) in qualità legale rappresentante della Società Cave Bunet s.a.s. (P. IVA 08731590017) con sede in Strada dei Malanot, 47 in comune di Luserna San Giovanni (To) secondo quanto previsto dalla L.r. n° 23/2016;
- la nota prot. n° 10242/DA1906A in data 14/09/2021, pervenuta in pari data, protocollo in ingresso 42480/DA1813B, con la quale il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ha indetto la Conferenza di Servizi interna ed ha richiesto la verifica della completezza della documentazione allegata all'istanza, al fine del rilascio dell'esame degli interessi pubblici coinvolti nel rilascio del parere istruttorio previsto dall'art. 12 della L.r. n° 23/2016;
- la nota prot. n° 1362 in data 11/02/2022 del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, Valutazioni ambientali – Nucleo VAS e VIA, della Città Metropolitana di Torino, pervenuta in data 15/02/2022 protocollo in arrivo n° 66185/DA1913C con la quale viene convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per il giorno 23/02/2022 per l'esame del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava denominata SEA Lotto XV in comune di Luserna San Giovanni, località Brich del Viso presentato dalla Società Cave Bunet s.a.s. ;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

- la nota prot. n° 1468/DA1906A in data 14/02/2022, pervenuta in pari data, protocollo in ingresso 17687/DA1617A, con la quale il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ha richiesto la presentazione dei pareri di competenza, al fine di consentire la predisposizione del parere unico;

Vista la documentazione allegata alla istanza, conservata agli atti, e le successive integrazioni, ed in particolare:

- la Relazione Descrittiva e Tecnica – Giugno 2021 a firma dell'Ing. Paolo Vaschetto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n° 6433Y, del Dott. For. Giorgio Berteà, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 378, e della Dott.ssa Geol. Elisabetta Arri, iscritta all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n° 661A;
- la Relazione Paesaggistica – Giugno 2021 a firma dell'Ing. Vaschetto, del Dott. Berteà, e della Dott.ssa Arri;
- la Relazione Descrittiva e Tecnica integrativa – Giugno 2021 a firma dell'Ing. Vaschetto, del Dott. Berteà, e della Dott.ssa Arri ;
- gli altri elaborati di progetto e le relative tavole grafiche;

Considerato che:

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 3 dell'art. 2 della L.r. n° 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56", in base al quale sono loro delegate alle Province le funzioni amministrative in materia di attività estrattive relativamente a cave e torbiere;
- in base all'art. 5 della L.r. n° 23/2015 le funzioni di competenza delle Province indicate all'art. 2 della stessa Legge sono esercitate dalla Città Metropolitana di Torino ;
- in base al comma 1 dell'art. 10 della L.r. n° 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" l'esercizio della attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione di competenza della Città Metropolitana di Torino per il proprio territorio;
- in base al comma 12 dell'art. 10 della L.r. n° 23/2016 , l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989, previa acquisizione dei pareri degli Organi tecnici competenti;
- il progetto di coltivazione si articola in tre quinquenni, articolati in sette fasi tra loro successive. di cui le prime tre rientrano nel primo quinquennio, con una stima di materiale estratto pari a complessivi 40.733 m³, sfridi e scarti inclusi, e le successive equamente distribuite nel secondo e terzo quinquennio;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

- le superfici interessate:
 - sono identificate al foglio n° 23, particelle n° 725 e 726, ed al foglio n° 24, particelle n° 166 e 168 del NCT del comune di Luserna San Giovanni, per una superficie complessiva del lotto, incluso l'ampliamento proposto, pari a 16.015 m², oltre ad una superficie di 7.237 m² occupata da una nuova pista di accesso allo stesso lotto, che si prevede di realizzare nelle fasi successive alla prima (1.5 anni) comprese nel primo quinquennio di coltivazione, e insisterà in parte sulla particella n° 725 del foglio n° 23, e per la restante parte sulle particelle n° 303, 164 e 295 del foglio n° 24;
 - ricadono interamente in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici secondo quanto disposto dal R.D.L. n° 3267/1923;
 - non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- in base alle indagini svolte accedendo alle banche dati disponibili, alle immagini satellitari ed alle ortofoto, la vegetazione presente sul fronte di coltivazione nel primo quinquennio è costituita da un popolamento di Abete rosso in cui si osserva lo sviluppo di latifoglie, essenzialmente faggio, mentre sulle scarpate rocciose è presente un ceduo di faggio, a cui si accompagnano esemplari di abete rosso, in condizioni di sviluppo scarso, a causa delle condizioni edafiche del soprassuolo. La superficie boscata interferita dalla nuova viabilità è invece costituita essenzialmente da un bosco misto di conifere, costituito da Larice ed Abete rosso;
- secondo quanto indicato negli elaborati progettuali e nelle successive integrazioni, il nucleo di vegetazione interferita dalla attività di estrazione e dalla realizzazione del nuovo tratto di viabilità a servizio della cava ha una estensione pari 8.085 m²;
- dal punto di vista prettamente vegetazionale, come evidenziato nella paesaggistica, non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristica di rarità sotto il profilo sia floristico che forestale nelle aree interessate, e che dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per le attività previste da progetto di coltivazione e successivo recupero ambientale, sull'area specificatamente individuata negli elaborati di progetto;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario:

- ritiene che il progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di gneiss lamellare (pietra di Luserna) denominata SEA Lotto XV in comune di Luserna San Giovanni, località Brich del Viso presentato dal sig. Bricco Roberto (C.F. BRCCR70L09E758X) in qualità legale rappresentante della Società Cave Bunet s.a.s. (P. IVA 08731590017) con sede in Strada dei



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

Malanot, 47 in comune di Luserna San Giovanni (To), come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuata secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati

- esprime, secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 10 della L.r. n° 23/2016, parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione.
- evidenzia che:
 - il presente parere si riferisce, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.r. n° 45/1989, esclusivamente agli aspetti concernenti la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento e non si riferisce a quanto attiene alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
 - l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento previsti al comma 4, lettera d) dell'art. 9 della L.r. n° 45/1989
 - l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco su una superficie complessivamente superiore a 1.000 m², e che non rientra nei casi di esclusione dalla applicazione del comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009, previsti al comma 7 dello stesso articolo.
- propone la adozione della successiva prescrizione:
 - nessuna variazione agli interventi di escavazione che verranno realizzati potrà essere introdotta senza preventiva autorizzazione secondo quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989 in combinato disposto con la L.r. n° 23/2016.
 - prima dell'inizio delle attività di coltivazione dovrà essere presentata la Autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio prevista al paragrafo 2 dell'Allegato 1 della D.G.R. 26 marzo 2021 n° 4-3018;

Torino 04/03/2022

Visto
Il Responsabile di Settore
Elena Dott.sa For. Fila Mauro



ELENA FILA MAURO
REGIONE PIEMONTE
08.03.2022 09:39:55
UTC

Il Funzionario incaricato
Peterlin Dott. For. Gabriele
PTRGRL62P10L7
50H/PETERLIN/
GABRIELE

Firmato digitalmente da
PTRGRL62P10L750H/
PETERLIN/GABRIELE
Data: 2022.03.04 17:52:15
+01'00'



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Sportello Unico per l'Edilizia

Tel. 0121954330

e-mail: areatecnica@comune.luserna.to.it

Marca da bollo n. 01201769682140
del 14/10/2021
ai sensi art.3 comma 2 D.M. 10/11/2011
G.U. n. 267 del 16/11/2011

OGGETTO: Decreto Legislativo 22.12.2004 n. 42 e s.m.i. - Parte III
Legge Regionale 01.12.2008 n. 32 e s.m.i.
Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI
Istanza: **CAVE BUNET DI BRICCO ROBERTO S.A.S.**
Oggetto: **PROGETTO DI COLTIVAZIONE CAVA SEA LOTTO XV, in Località Sea.**

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n. 2/2022 del 12.04.2022

Premesso che :

- il Decreto Legislativo 22.12.2004 n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” assegna alla Regione la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, prevista dall’art. 146 del D.Lgs citato, su immobile ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ai termini dell’art. 142, o in base alla legge, a termine degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157;
- la Regione Piemonte con Legge Regionale 01.12.2008 n. 32 e s.m.i., all’art. 3, comma 2, ha delegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nei casi non elencati al comma 1 del medesimo articolo, previa istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.04.2009 “Approvazione del Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio”, è stata istituita detta Commissione e ne sono state stabilite le modalità di funzionamento;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 31.07.2019 sono stati nominati i nuovi componenti della Commissione;

Vista l’istanza presentata dalla **CAVE BUNET DI BRICCO ROBERTO S.A.S.** in data **19.07.2021** prot. n. **12027**, diretta ad ottenere il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica per **PROGETTO DI COLTIVAZIONE CAVA SEA LOTTO XV, in Località Sea**, nel Comune di Luserna San Giovanni;

Vista la documentazione progettuale a firma del Tecnico abilitato VASCHETTO Ing. Paolo, corredato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12/12/2005;

La zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesaggistico - Ambientale in ragione di inclusione nella categoria di cui all’art. 142, comma 1, lett. g) del D.lgs. 42/04 s.m.i., in quanto l’opera oggettivata risulta ubicata in area boscata;

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli la cui autorizzazione è delegata al Comune, ai sensi e per gli effetti della L.R. 32/2008 art.3, comma 2 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data **01.03.2022** con verbale n. **08/2022**.

Vista la relazione tecnica illustrativa redatta dal Responsabile del procedimento paesaggistico in data 02.03.2022, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

Richiamata la nota inviata dal Comune di Luserna San Giovanni in data 02.03.2022 prot. n. 3840, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con la quale veniva trasmessa la relazione tecnica illustrativa e copia del sopraccitato verbale della Commissione Locale per il Paesaggio, per l'espressione del parere richiesto dall'art. 146 comma 5 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.;

Richiama la nota della competente Soprintendenza del 08.04.2022, pervenuta in pari data al prot. n. 6677, di cui si allega copia, con la quale si esprime parere favorevole all'intervento proposto;

Visto il Decreto Legislativo 22.12.2004 n. 42 e s.m.i. - Parte III "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

SI AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 2 della L.R. 32/2008 e s.m.i., la **CAVE BUNET DI BRICCO ROBERTO S.A.S.**, con sede in Luserna San Giovanni – Strada dei Malanot n. 47, **P.I. 08731590017**, alla realizzazione dell'intervento di **PROGETTO DI COLTIVAZIONE CAVA SEA LOTTO XV, in Località Sea**, nel Comune di Luserna San Giovanni, nel Comune di Luserna San Giovanni, come da progetto presentato in data **19.07.2021**;

Si precisa che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico ambientale dell'intervento proposto;

Ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, il termine di efficacia della presente Autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento. L'Autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova Autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'Autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, o Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla sua notifica;

IL RESPONSABILE DEL
PROVVEDIMENTO
(BENEDETTO geom. Marco)
f.to digitalmente